

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
134/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 100/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 100/2017/E/EEL (di seguito: 100/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 100/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 aprile 2017 (prot. Autorità 14054 del 10 aprile 2017), successivamente integrata con le comunicazioni dell’1 febbraio 2018 (prot. Autorità 3141 del 2 febbraio 2018) e del 23 febbraio 2018 (prot. Autorità 6461 del 27 febbraio 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, quanto segue:
 - i. la prevalenza di unità relative a clienti grossisti e consorzi gestori di servizi pubblici (ospedali, acquedotti, illuminazione pubblica, ecc.) non sempre in grado di eseguire una corretta previsione delle proprie esigenze di prelievo;
 - ii. l’intrinseca maggiore volatilità della suddetta previsione di consumo rispetto alla previsione di consumo associata ad un’attività produttiva o ad un prelievo per uso domestico;
 - iii. la significativa concentrazione dei punti di prelievo (in termini di volumi prelevati) nelle zone Nord, Centro Nord e Centro Sud, dove si sono registrati sbilanciamenti mediamente in linea con la soglia del 30%, e l’esigua presenza di clienti nelle zone Sud e Sardegna, con conseguenti maggiori difficoltà di programmazione che si sono tradotte in una più

- elevata incidenza degli sbilanciamenti che, se misurati in valore assoluto, risulterebbero comunque irrilevanti;
- iv. l'assenza di dati di misura a livello orario, essendo la stragrande maggioranza dei punti di prelievo connessa in bassa tensione e trattata per fascia, avrebbe contribuito a penalizzare l'attività di programmazione;
 - v. il comportamento dei clienti grossisti che, movimentando con una certa frequenza "pacchetti di clienti", ha reso ancora più critica l'attività di programmazione della Società a causa delle tempistiche di aggiornamento dei punti di prelievo e della loro ubicazione geografica non sempre coerenti con le scadenze della programmazione; conseguentemente la Società avrebbe provveduto a riqualificare il proprio portafoglio, cessando il rapporto contrattuale con i soggetti che la espongono ad una gestione ritenuta troppo rischiosa; ciò a riprova dell'assenza di una volontà di tipo speculativo nell'attività di programmazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 100/2017/E/EEL in quanto:
 - i. la presenza, per la stragrande maggioranza, di punti di prelievo trattati per fasce facilitate (a differenza di quanto sostenuto dalla Società) la programmazione da parte dell'utente del dispacciamento che, per questa specifica tipologia di punti, si vede attribuita in fase di *settlement* mensile, ai sensi del TIS, una quota del prelievo residuo di area, secondo una percentuale nota *ex-ante* per il tramite del coefficiente CRPU (coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente del dispacciamento) comunicato alla Società nel mese antecedente a quello di riferimento; un utente diligente è, pertanto, chiamato a stimare il prelievo residuo di area (per il quale sono resi disponibili i dati storici, prima da parte di Terna e ora da parte dell'Acquirente Unico, sulla base della regolazione vigente) e non direttamente i prelievi dei singoli clienti finali per i quali, invero, si riscontrerebbero non poche difficoltà;
 - ii. l'intrinseca volatilità del prelievo dei clienti riforniti dai grossisti avrebbe rilevanza per i punti connessi in media e alta tensione; nel caso della Società per la quale, invece, la stragrande maggioranza dei punti è connessa in bassa tensione, la volatilità è mitigata dalla specifica regolazione che, come già detto sopra, intesta all'utente del dispacciamento una quota del prelievo residuo di area il cui profilo cattura tutte le tipologie di punti di prelievo connessi in bassa tensione e trattati per fasce;

- iii. le comunicazioni fra grossista e Società attengono al rapporto contrattuale fra le parti ed esulano dal presente provvedimento; inoltre, eventuali errori e mancanze in dette comunicazioni non sollevano l'utente del dispacciamento dalle proprie responsabilità in materia di diligenza nella programmazione;
- iv. l'eventuale difficoltà nella gestione dei grossisti risulta, comunque, mitigata dalla presenza per la stragrande maggioranza di punti di prelievo trattati per fascia: in questo caso, infatti, l'entità della quota del prelievo residuo di area di competenza della Società viene certificata dalla comunicazione del coefficiente CRPU nel mese antecedente a quello di riferimento; non è quindi necessario riferirsi a specifiche comunicazioni a cura del cliente grossista;
- v. ai fini del presente provvedimento rileva l'accertamento di una condotta contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, indipendentemente dall'ammontare degli sbilanciamenti effettivi ad essa associati; quanto sostenuto dalla Società sull'esiguità degli sbilanciamenti in alcune zone di mercato non può, pertanto, essere accolto.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 100/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 100/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 100/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 100/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni